

CAMERA DEI DEPUTATI

SESSIONE 1863.

PROPOSTA DI LEGGE

presentata dal Deputato *Sanguinetti*

nella tornata del 7. Giugno 1864.

**OGGETTO**

Uffici che ammettono la lettura

1. 2. 5. 9.

Uffici che non l'ammettono

Data della lettura alla Camera 11. Giugno 1864.

" della sviluppo

" della presa in considerazione

Deputato

1

# Progetto di Legge sulla Caccia



20

## Capo I.

Bassa e porto d'armi.

### Art. 1.<sup>o</sup>

È abolita ogni qualsiasi tassa speciale sull'esercizio della caccia e l'industria della caccia, <sup>sarà,</sup> ove ne sia il caso, ~~colpita~~ colpita dall'imposta sulla ricchezza mobile.

### Art. 2.<sup>o</sup>

Per esercitare la caccia con armi da fuoco è necessario essere munito del permesso di portare armi da fuoco.

### Art. 3.<sup>o</sup>

Il permesso previsto nell'art. 2.<sup>o</sup> sarà rilasciato dall'ufficiale governativo, o da lui autorizzato dal Ministero, sopra carta bollata da Lire Cinque; sarà personale, e varrà per un anno dalla sua data.

### Art. 4.<sup>o</sup>

Il permesso di portare armi da fuoco non potrà accordarsi

1.<sup>o</sup> di minori 9 anni 16.

2.° Gli maggiori e'anni 16. ma  
che non abbiano raggiunta la maggio-  
ra età e termini delle leggi civili;  
ovvero che per queste non sia potuta  
cominciare l'età genitoriale e l'età tutore,  
e quali saranno civilmente respon-  
sabili essi ianni, che nell'esercizio  
della caccia possono ragionarsi dai  
sette minor.

3.° A coloro che sono sotto la  
sorveglianza della polizia.

4.° Et coloro che essendo stati  
condannati per abusive porte e'anni  
non ne abbiano ancora scontata  
la pena.

5.° Agli interdetti, ovvero che l'inter-  
dizione abbia avuto luogo per causa  
di pazzia.

## Capo II.

Proibizione della caccia per ragione  
di tempo di luogo e di mezzi

### Art. 1.°

La caccia è proibita dal 1.° di Marzo  
all'ultimo di Luglio inclusivamente.

Però la caccia alle pecchie, stam-  
pe e fagiani non potrà farsi che dopo.

il quindici Agosto, e sarà permesso per tutto il mese di Marzo la caccia con armi da fuoco agli uccelli di passaggio che non nidificano sul territorio. Delle stamme non sarebbero le beccarie, le beccarine, le anitre, e simili.

## Art. 6°.

La caccia nei cani segugi e levrieri non è senza schioppo non è permesso che nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre, e Gennaio.

## Art. 7°.

La caccia delle pernici, delle stamme, dei fagiani e delle leprie è ~~perme-~~ proibita quando il terreno è coperto di neve.

## Art. 8°.

La caccia che si fa alle pernici ed alle stamme mediante l'uso di una pernice o starna in gabbia o altri simili tenute, che serva a chiamare col canto quelle che sono per la campagna è vietata.

È puramente vietato far la caccia alle pernici e stamme sulle reti di qualunque specie.

## Art. 9°.

L'uso delle tagliuole, trabocchetti

(c) Sarà pure permesso in tutto maggio la caccia alle gazze sul ~~litorale~~ marittimo in una zona della lunghezza di due chilometri -

e laici che soggiornano fuori in terra nelle campagne per prendere lepri, fennici, stamici, quaglie ed altri ucelli è proibito.

Resta soltanto permesso di usare il laici in terra per prendere ogni sorta d' ucelli, e nelle paludi anche in terra per prendere beccardi, pignardi, e altri simili animali. (a)

(b) Art. 10.

E' vietata la caccia non soltanto che mangiate della selvaggina possono riuscire dannose ai consumatori della medesima.

Art. 11.<sup>o</sup>

Durante il periodo di caccia proibita è vietato di prendere o distruggere di proposito, vendere o comperare le uccellate e le uova della selvaggina ad eccezione sempre di quelle degli animali carnivori e nocivi.

Chi è colto con selvaggina quando il terreno è coperto di neve deve giustificare d' averla uccisa anteriormente alla neve caduta.

Il commercio della selvaggina dovrà ripare otto giorni dopo la chiusura della caccia.

(a) L'uso delle fucilate è permesso nei distretti di caccia riservata sempre che sia osservata ~~precisa~~ le debite precauzioni acciò non riscaia pericolo per i viandanti.

(b) E' vietata la caccia di notte sempre cioè da un ora dopo il tramonto del sole ad un ora prima del far levare.

Art. 12.<sup>o</sup>

Non è lecito introdurre nei fondi, nei laghi, e negli stagni altrui per l'esercizio della caccia contro il divieto del proprietario.

Il divieto sarà presunto quando il fondo sia circondato da fosso o steccato e siepe continua in modo da far apparire l'intenzione del proprietario di chiudere il fondo ai cacciatori; quando trattandosi di lago o stagno il proprietario abbia pubblicato il divieto con manifesto affisso nel Comune, ~~in un luogo pubblico dell'abitato~~ ~~comune~~, e quando si tratti di terreni seminati o nei quali sia spendente il raccolto con poter essere danneggiato dall'esercizio della caccia.

Art. 13.<sup>o</sup>

È proibito il cacciare, anche con soli cani deliberatamente introdotti nei Distretti di caccia riservata.

Art. 14.<sup>o</sup>

Un territorio sarà considerato come Distretto di caccia riservata allorché il proprietario o chi ne ha il diritto avrà adempito alle seguenti condizioni cioè

+ / della cui pubblicazione  
+ / con i de religione fatto  
non è il segretario  
comunale ed essere  
notizio /

1.° Abbiamo pubblicato un manifesto sul Comune, in cui si annunziò che il servizio, di cui si tratta, è dichiarato distretto di caccia riservata.

La pubblicazione dovrà consistere da relazioni ricevute o dal Segretario Comunale o da un Notajo.

2.° Abbiamo collocato un numero sufficiente di palline portanti l'iscrizione = Istituto di Caccia = che indichino il confine del medesimo. ~~(S)~~

Art. 15.°

Il Prefetto in seguito a proposta del Consiglio Provinciale potremo stabilire le norme necessarie a seguirsi nelle diverse Caccia specialmente allo scopo di evitare le collisioni fra cacciatori e potremo proibire le Caccia notturne.

Le infrazioni a tali norme potremo essere punite con pena pecuniaria da L. 10. a L. 20. e col carcere sussidiario.

### Capo III

#### Pene

Art. 16.°

I Contravventori al ~~articolo 2.°~~ ~~articolo 2.°~~ saranno puniti secondo il disposto dell'articolo 2.°

punite colla multa da  $\frac{1}{2}$  10. a  $\frac{1}{2}$  20.  
 I contravventori <sup>alle disposizioni</sup> degli art. 9. 10. 11.  
 12. saranno punite colla  
 multa da  $\frac{1}{2}$  30. a  $\frac{1}{2}$  50.

I contravventori all' art. 11.  
 saranno punite colla multa da  $\frac{1}{2}$  10.  
 a  $\frac{1}{2}$  40.

I contravventori all' art. 13.  
 saranno punite colla multa da  $\frac{1}{2}$  40.  
 a  $\frac{1}{2}$  100.

#### Capo IV.

Applicazione delle pene accertamento  
 delle contravvenzioni - Abrogazioni

##### Art. 17.

Le contravvenzioni agli art. 12. e 13.  
 sono di azione privata.

Essendosi di contravvenzioni di  
 azione privata il processo non potrà  
 più aver seguito quando il privato  
 avesse receduto dall' istanza.

Le spese di giustizia in questo  
 caso saranno a carico del denunziante  
 e del denunziato.

##### Art. 18.

Il contravventore citato in giudizio  
 avrà il diritto di far cessare il processo



qualunque sia lo stato in cui si trovi pagando il minimum della multa e le spese di giustizia già fatte.

Art. 19.

Colui che fu condannato alla multa deve pagarla fra giorni 30. dalla intimazione della sentenza.

Se non ne avrà fatto il pagamento in tale epoca sarà spedito in tanti giorni di carcere quante saranno le lire di multa che non avrà pagate.

Potrà sempre uscire dal carcere sborsando tante lire quante saranno i giorni di carcere che gli rimarranno a scontare.

Art. 20.

Alle altre pene pecuniarie sovra stabilite si farà luogo a quelle maggiori portate dalle leggi penali generali semprechè il fatto contenga un elemento di reato più grave.

Art. 21.

Il contravventore sarà sempre tenuto al risarcimento dei danni verso la parte lesa in quella somma che verrà determinata dal magistrato competente.

9.

Art. 22.

Quando uno stesso fatto trovisi in  
contravvenzione a varie disposizioni  
della presente legge si cumuleranno  
le pene stabilite per ciascuna dispo-  
sizione violata, in modo però di non  
escedere di oltre la metà il maximum  
stabilito nella pena più grave.

Ove poi si tratti di vari fatti  
coincidenti commessi da una stessa persona  
sia nello stesso giorno sia in giorni  
diversi avrà pure luogo la cumulazione  
delle pene, in guisa però di non  
escedere mai il doppio del maximum  
sovra designato.

Art. 23.

Sono incaricati di ricercare ed  
arrestare le contravvenzioni in ma-  
teria di caccia i: R. Carabinieri,  
le guardie campestri, i guardaboschi,  
i guardacaccia, le guardie al  
servizio dei privati, le guardie doganarie,  
le guardie vinarie, gli usieri  
dei tribunali e dei comuni, e gli  
agenti di pubblica sicurezza.

Essi stenderanno processo verbale  
dei fatti scoperti in contravvenzione  
alle leggi sulla caccia municiandone

Le prove se esistono, le circostanze,  
gli indizj ~~le~~ interrogazioni fatte ai  
contravventori e le risposte avute.

Il procepso verbale anche di un  
solo agente farà fede fino a prova  
contraria se fra 24. ore dal fatto  
scoperto sarà opeverato con giuramento  
avanti il giudice, od in mancanza di  
questo avanti il Sindaco o chi ne ha  
le chiavi.

Art. 24.

Il ~~carriatore~~ ~~o trattore~~ ~~di carico~~  
~~o fante~~ deve a richiesta degli agenti  
sopra citati esibire il procepso e portare  
armi da fuoco.

Se non avesse tale procepso e  
non fosse conosciuto dovrà esibire  
conoscenza di sé, e quando non fosse  
in grado di farsi conoscere dovrà  
recarsi alla presenza del Sindaco  
o del giudice, e se si rifiutasse  
potrà essere condotto - In quest'ultimo  
caso può essere disarmato.

Art. 25.

Gli attrezzi per ucciso fatti in  
tempi proibiti ed il cui uso sia  
vietato in certe leggi saranno  
sequestrati e non saranno restituiti.

quando fosse ammessa o constatata la sentenza la contravvenzione.

Art. 26.

Nei tempi in cui certe cose sono proibite i saciatori debbono quando ne siano richiesti far veder agli agenti summonedi la Selvaggina di cui sieno portatori; in caso di rifiuto saranno tenuti come contravventori.

Art. 27.

Allo scopo di sventare le contravvenzioni agli art. 4.º ed 11.º sono autorizzate le perquisizioni ai commercianti di Selvaggina ed ad ~~ad~~ ~~Carabinieri~~ che la portano nella campagna; dovrà sempre trovarsi presente alla perquisizione un Delegato od ufficiale di pubblica Sicurezza, il Sindaco o chi ne fa le veci, od un ufficiale o brigadiere Dei Carabinieri.

Art. 28.

Carri considerati in esercizio di caccia col fucile chiunque si trovi per la campagna fuori di strada o sentiere battute col fucile, munizioni col piombo minuto.

Ove si tratti di carri coi carri

segui più anche opere considerate in servizio di caccia colui che munito di fucile e munizioni con piombo minuto stasse ad attendere la selvaggina al passo sulla strada.

Sarà punito considerato in servizio di caccia colui che si trovi per la campagna e stia colando e abbia collocato gli strumenti per la caccia.

Art. 29.

La prescrizione per fatti commessi in contravvenzione alla presente legge si compie nel termine di giorni 30.

La prescrizione si prescrive dopo sei mesi dall'ultimo atto del processo. La pena si prescrive un anno dopo la sentenza. (a) art 30

Art. 30.

Sono abrogate le leggi e regolamenti finora in vigore in materia di caccia, e sono delegate tutte le disposizioni di altre leggi e regolamenti che siano contrarie alla presente.

È pure abrogato qualsiasi privilegio di caccia leivo della proprietà attiva.

Sanquintà

(2) art 30

Le disposizioni della presente legge non sono applicabili ai terreni uniti alle abitazioni e cinti da muro dell'altezza almeno di metri 1,50 -

Annuncio degli uffici

1<sup>o</sup> 2<sup>o</sup> 5<sup>o</sup> 9<sup>o</sup>

Seduta dell'11. giugno 1864  
Proclamato dopo l'apertura  
all'ordine del giorno della sera